



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

AREA POLIZIA LOCALE

UFFICIO POLIZIA LOCALE

tel. +39 035.983710 - fax. +39 035.983725

e-mail: uff.polizialocale.1@comune.lovere.bg.it



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

Ordinanza n.: 15

OBBLIGO DI PULIZIA DELLE DEIEZIONI LIQUIDE DEI CANI E ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni che evidenziano un disagio dei cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari causati dalla presenza di deiezioni liquide dei cani su muri di affaccio e soglie di edifici pubblici e privati, nonché su altri manufatti di arredo urbano;

VISTO l'articolo 29 del "Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali e per una migliore convivenza per la collettività umana", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/07/2014, il quale, al comma 1, dispone: "*i proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo*";

VISTO altresì il comma 3 del medesimo articolo 29, il quale sancisce: "*i proprietari o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni (...)*";

CONSIDERATO che il summenzionato articolo 29 del vigente "Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali e per una migliore convivenza per la collettività umana" non prevede espressamente l'obbligo di essere muniti di attrezzatura specifica per la rimozione o diluizione delle deiezioni liquide dei cani, nonostante faccia chiaro riferimento all'obbligo di raccolta e rimozione con un generico idoneo strumento;

RILEVATA la necessità di garantire le opportune condizioni igieniche dell'ambiente urbano, al fine di migliorarne le condizioni di fruibilità;

RITENUTO, nelle more di una modifica del testo del vigente Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali e per una migliore convivenza per la collettività umana, atta a dettagliare ulteriormente gli obblighi dei proprietari dei cani che si trovino su area pubblica o aperta al pubblico, di dover provvedere affinché le deiezioni liquide dei cani vengano immediatamente pulite mediante versamento di acqua da parte dei conduttori, che dovranno a tale scopo essere muniti di opportuni contenitori;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs, 267/2000;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i detentori/conduttori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione, di:

- **pulire immediatamente le deiezioni solide e liquide prodotte dei cani condotti su tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o aperte al pubblico;**

COMUNE DI LOVERE - Villa Milesi - Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG)
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 - Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704
tel. +39 035.983623 - fax. +39 035.983008
PEC: comune.lovere@pec.regione.lombardia.it - e-mail: info@comune.lovere.bg.it



Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comuniciamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E' possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella persona del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

AREA POLIZIA LOCALE

UFFICIO POLIZIA LOCALE

tel. +39 035.983710 - fax. +39 035.983725

e-mail: uff.polizialocale.1@comune.lovere.bg.it



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

- **portare con sé almeno due sacchetti o palette per l'immediata rimozione delle feci e un contenitore con acqua senza aggiunta di sostanze chimiche o altri detergenti per l'immediata pulizia delle urine.**

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai non vedenti accompagnati da cani guida ed integrano e non sostituiscono gli obblighi previsti dal vigente Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali e per una migliore convivenza per la collettività umana;

A V V E R T E C H E

ai sensi dell'articolo 639 del Codice Penale, chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,00. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro e si procede d'ufficio. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna;

Qualora il fatto non costituisca reato, l'inosservanza alle disposizioni del presente provvedimento è accertata e sanzionata secondo la L. 689/1990 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 480,00, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali;

I N F O R M A C H E

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

D I S P O N E

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online dell'Ente, nonché l'invio a:

- Servizio Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Lovere e Castro;
- Stazione Carabinieri di Lovere;
- ATS Bergamo – Distretto Bergamo Est;

Dalla Residenza municipale, 12 febbraio 2020



IL SINDACO

PENNAACCHIO Dr. Alex

COMUNE DI LOVERE - Villa Milesi - Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG)
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 - Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704
tel. +39 035.983623 - fax. +39 035.983008

PEC: comune.lovere@pec.regione.lombardia.it - e-mail: info@comune.lovere.bg.it

